

Nilde Iotti e la famiglia degli affetti

Maria Acierno

1. *“Oggi io sto sulle spalle delle donne che hanno lottato prima di me”*, così Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti.

La metafora ha fatto il giro del mondo perché è davvero illuminante. Non è credibile l’impegno verso la realizzazione di condizioni umane migliori, per le donne e gli uomini che si trovano in posizione di svantaggio economico, sociale e politico, senza la comprensione profonda del percorso, delle energie e dei sacrifici che hanno condotto alla situazione dalla quale si intende partire. Questa ricerca deve essere accurata e selettiva e non può risolversi in un rispecchiamento narcisistico o rituale ma, al contrario, deve condurre all’individuazione delle idee e delle azioni più feconde, sia in relazione al sistema di diritti (delle donne ma non solo) che grazie all’impegno collettivo ed individuale possono dirsi stabilizzati in modo soddisfacente, sia soprattutto in relazione alle battaglie incompiute ma che sono rivelatrici di una capacità visionaria di cui sentiamo fortemente la mancanza sia in ambito politico che culturale.

Se la premessa è giusta noi siamo sulle spalle di Nilde Iotti, per il suo straordinario contributo alla costruzione del nostro sistema democratico e al processo di emancipazione delle donne. “Noi” che con ruoli diversi siamo chiamate a dare attuazione ai principi costituzionali (anche multilivello) in tema di relazioni umane e familiari, abbiamo il dovere di leggere i suoi interventi alla Camera dei deputati nel corso dell’approvazione della legge sul divorzio, sul nuovo diritto di famiglia, e prima ancora all’Assemblea costituente. Troveremo un’indicazione metodologica formidabile: il principio costituzionale della dignità personale e quello dell’uguaglianza sostanziale non possono che

permeare tutte le aree d'intervento legislativo ed in particolare l'ambito delle relazioni familiari e filiali¹, ma devono essere coniugate con la libertà delle scelte e la conseguente assunzione di responsabilità che ne deriva. Troveremo una definizione della dignità, specificamente riferita alla condizione gravemente diseguale delle donne depurata di qualsiasi forma di paternalismo e protezionismo.

L'indicazione di Nilde Iotti è univoca. Attenzione alle derive fondate sulla falsa rappresentazione della libertà femminile. La dignità impone di dare valore a ciò che lo merita: occorre creare condizioni effettive di uguaglianza perché ciascuna donna abbia la capacità di realizzare le proprie aspirazioni. Dignità come preparazione e merito che tuttavia devono potersi esprimere senza essere compresse.

Si coglie con immediatezza la modernità della visione e la sua attualità all'interno del dibattito, che vede posizioni non univoche neanche nelle associazioni femminili e femministe, relativo all'introduzione di strumenti che garantiscano una quota di partecipazione femminile nella rappresentanza politica² o in ruoli apicali nel mondo del lavoro, in modo da creare un equilibrio tendenziale di genere.

Dignità declinata come libertà di scegliere e modificare le proprie scelte se non ci sono più le condizioni per proseguire nel percorso iniziale. Questo è il fulcro dell'impegno di Nilde Iotti nella attuazione dei principi costituzionali in tema di famiglia e filiazione.

Dunque, l'obiettivo è la parità effettiva dei coniugi e quella dei figli, anche se non nati da coppia coniugata. Un obiettivo, quest'ultimo, ampiamente illustrato nell'intervento parlamentare relativo al voto favorevole (anno 1971) sulla norma di apertura sul riconoscimento dei

¹ Ma è bene non dimenticare l'impegno sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia delle casalinghe. Nel discorso tenuto alla Camera Nilde Iotti, nel 1955 richiama il forte sentimento di giustizia che anima la proposta di legge nei confronti di donne che danno tutta la loro vita ed il loro lavoro per il benessere della famiglia italiana.

² In sede di esame della proposta di legge relativa all'elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e provinciale, nella seduta della Camera dei deputati del 24 marzo 1993, Nilde Iotti ha sostenuto il voto favorevole del suo gruppo alla norma che stabiliva che nelle liste non poteva esservi una rappresentanza di genere superiore a due terzi. Contro questa norma venne proposto da Emma Bonino un emendamento soppressivo che non fu approvato. Nilde Iotti, contrastando quanto affermato da Emma Bonino, ha sottolineato come una norma del genere, peraltro iniqua nelle proporzioni, aveva una funzione di garanzia e non di tutela e aggiungeva lucidamente: "quando guardo al mondo della politica, sento che in tale mondo la disuguaglianza tra uomini e donne, nell'atteggiamento intimo delle persone, esiste ancora".

figli nati fuori dal matrimonio. Nilde Iotti sottolinea al riguardo il netto rifiuto di un'interpretazione delle norme costituzionali "come intese a rendere comunque possibile una discriminazione tra i figli, indipendentemente da qualsiasi titolo di legittimità" ed evidenzia "la "complessità" della convivenza familiare. Una visione, questa, che ci proietta oltre vent'anni dopo, in un contesto nel quale si afferma l'idea delle "famiglie" e non della famiglia, dovuta, da un lato, al continuo perfezionamento delle tecniche di fecondazione assistita e dall'altro alla crescita di forme di convivenza diverse da quella coniugale, caratterizzate, oltre all'incremento del numero delle famiglie di fatto eterosessuali, dallo sviluppo di famiglie omoaffettive con forte aspirazione alla genitorialità. Significativo è il richiamo ad una famiglia dei sentimenti elevati a base morale della sua costruzione, come risultato di una scelta responsabile. Nel discorso tenuto in Parlamento nel 1969 viene sottolineato che *i sentimenti non sono fragili* e possono costituire un solido fondamento per la creazione e la conservazione di un nucleo familiare fino a che perdurano.

Sono tutte indicazioni che hanno condotto ad una lenta ma inarrestabile sedimentazione, nella coscienza collettiva e nella giurisprudenza, dell'idea della compatibilità di più modelli familiari ed anche di modelli diversificati di filiazione, ove possa accertarsi un impegno consapevole e solidale nella costruzione del nucleo familiare e possano escludersi sacrifici ingiustificati dei diritti dei soggetti coinvolti.

2. Sulla famiglia come luogo elettivo della costruzione e dello sviluppo della propria dimensione relazionale, collocato sotto l'ombrello protettivo dell'art. 2 Cost. (e dell'art. 8 CEDU), già fortemente presente nel pensiero politico di Nilde Iotti, la giurisprudenza ha costruito un sistema reticolare di parificazione dei diritti e dei doveri dei componenti della famiglia coniugale e di quella di fatto, specie in relazione ai figli; ha ritenuto non contrastante con l'ordine pubblico internazionale e dunque con i principi fondamentali del nostro ordinamento, la omogenitorialità, quanto meno come genitorialità adottiva³, e prima di

³ Cass. 12962 del 2016 in Nuova Giur. Civ. Comm., 2016 p. 1213 con nota di G. Ferrando; Cass. 19599 del 2016, in Corr. Giur., 2017, p. 190 con nota di G. Ferrando; Cass. 14007 del 2018 in tema di omogenitorialità femminile, S.U. 12193 del 2019 in tema di omogenitorialità maschile in Famiglia e Diritto, 2019, 653, con note di G. Ferrando e M. Dogliotti.

essa la coppia omoaffettiva⁴. Ha anticipato il legislatore della riforma della filiazione⁵ nella ferma determinazione della necessità di pervenire ad un unico sistema di tutela dei figli, senza distinguere il nucleo dal quale sono nati.

La famiglia degli affetti che si sostituisce a quella delle convenzioni sociali pur nella consapevolezza che, nella stagione politica della legge sul divorzio e della riforma del diritto di famiglia, il matrimonio ancora costituiva, per molte donne, una scelta obbligata per assicurarsi una condizione sociale ed economica non precaria.

Per la profonda conoscenza del contesto nel quale le nuove riforme dovevano essere introdotte, il binomio libertà di scelta/responsabilità, nel pensiero politico di Nilde Iotti, è indissolubilmente legato alla creazione di condizioni effettive di parità tra i componenti del nucleo familiare. Parità effettiva, però, che può realizzarsi, ove non formalisticamente intesa, solo se l'impegno legislativo e politico sia diretto a rimuovere la situazione di squilibrio e di frequente dipendenza economica che caratterizza la posizione femminile nell'unione coniugale.

Se la disparità è la condizione di partenza e la spinta decisiva della volontà di unirsi in matrimonio, la libertà di scelta di una delle parti è compressa se non si creano le condizioni giuridiche per poterla esercitare anche nell'ipotesi in cui l'unione non sia più sorretta dalla condivisione affettiva e dal progetto in funzione del quale è sorta. Dalla coscienza profonda delle limitazioni che da questo contesto politico-sociale si proiettano sull'unione coniugale si sviluppa l'esigenza imprescindibile del divorzio e della predeterminazione di un regime giuridico del coniuge economicamente svantaggiato.

Entrambi i profili posti al centro della riflessione politica di Nilde Iotti, sempre animata, come dalla stessa ripetutamente affermato, da "*un forte sentimento di giustizia*" che dà corpo alle battaglie di libertà, si ritrovano nell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità relativa all'attribuzione e determinazione dell'assegno di divorzio che, diversamente da quello separativo, è stato fin dall'origine fondato su

⁴ Corte Cost. n. 138 del 2010 e Cass. 4184 del 2012 in Famiglia e Diritto, 2012, 678 con nota di M. Gattuso.

⁵ Legge delega n.219 del 2012; d.lgs n. 154 del 2013.

criteri non riducibili all'esigenza di un riequilibrio reddituale fondato prevalentemente sull'esame comparativo delle condizioni economiche delle parti.

Nella lunga e feconda stagione giurisprudenziale conseguente alla individuazione del criterio attributivo dell'assegno di divorzio nel confronto tra il tenore di vita goduto durante l'unione matrimoniale e quello che seguiva alla cessazione del vincolo, e nella conseguente esigenza di provvedere a ricostituire un equilibrio spezzato, era necessario prevedere uno strumento fortemente protezionistico per il coniuge svantaggiato dalla cessazione del vincolo perché l'assegno di divorzio aveva la funzione di creare le condizioni per poter scegliere di non continuare un'unione che aveva esaurito la spinta affettiva e progettuale di partenza, la cui prosecuzione era spesso unilateralmente subita a causa della dipendenza economica di uno dei coniugi, solitamente la moglie.

Fin dai lavori dell'Assemblea costituente l'impegno verso la parità effettiva dei coniugi ha contrassegnato l'agire politico di Nilde Iotti nell'ambito delle relazioni familiari e filiali e, dunque, ha concorso ad imprimere sostanza a tale traguardo anche il cd. criterio del "tenore di vita". La giurisprudenza di merito ha interpretato tendenzialmente in modo corretto questa tensione verso l'attuazione del principio costituzionale di parità effettiva, temperandone gli effetti attraverso la concorrente applicazione, in sede di determinazione dell'importo dovuto, degli altri criteri previsti dal legislatore, in particolare la durata ed il ruolo svolto nella conduzione della vita familiare; ma dopo oltre un ventennio di mutamenti profondi nel tessuto sociale, economico e soprattutto nella cultura delle relazioni è venuta ad emersione l'esigenza di ridiscutere la funzione dell'assegno di divorzio in relazione al profilo, altrettanto centrale nella dialettica dei diritti della persona, dell'autodeterminazione e della libertà, senza travolgere il principio di solidarietà post coniugale che della pari dignità dei coniugi costituisce la proiezione dopo la fine dell'unione matrimoniale, ma provando a mutare gli indici di attribuzione e determinazione dell'assegno.

Nilde Iotti nel discorso d'insediamento come Presidente della Camera,

ha sottolineato la pari responsabilità sociale ed umano dei componenti (adulti) un nucleo familiare, e negli interventi a sostegno della legge sul divorzio e della riforma del diritto di famiglia, ha evidenziato che il matrimonio non è più “un espediente per assicurarsi l’esistenza” ma il luogo dove la coesione degli affetti costituisce il fondamento morale della vita familiare, il luogo della scelta e della responsabilità.

L’elaborazione di un nuovo criterio di attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio⁶ è proprio una conseguenza del progressivo affermarsi di questi principi che pongono al centro dell’unione matrimoniale la condivisione delle scelte relative alla conduzione della vita familiare e, di conseguenza, l’incidenza di esse, ove abbiano comportato sacrifici personali, nella regolazione dei rapporti economici tra gli ex coniugi. Con la consapevolezza che tra uguaglianza ed autodeterminazione non si determina un conflitto insanabile nella regolazione delle relazioni familiari e filiali ma, al contrario, una feconda tensione rivolta costantemente alla realizzazione di un equilibrato bilanciamento che non privi nessuno del diritto di scegliere perché dominato da condizioni svantaggiate che possano minarne la dignità personale ma che riconosca nelle proprie determinazioni una forte assunzione di responsabilità.

Chiudo questa breve introduzione agli interventi efficacissimi che costituiscono il Forum dedicato dalla Rivista al pensiero di Nilde Iotti, nel centenario della nascita, richiamando le dichiarazioni che nel 1990 hanno accompagnato la sottoscrizione, come prima firmataria, della legge d’iniziativa popolare sui tempi di lavoro e di vita.

Rivolta alle donne, Nilde Iotti sottolinea che *“determinazione e consapevolezza sono le stesse armi che in quarant’anni ci hanno consentito di smuovere montagne di ostacoli, di resistenze, di sorde passività. Le difficoltà sono tante, anche oggi, ma dobbiamo sapere che vincerle è nell’interesse non solo di tutte le donne ma dell’intera società italiana”*.

⁶ S.U. 18287 del 2018 in Foro It, 2018, parte I, 3999 con nota CEA